DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1976

che modifica la direttiva del 1° febbraio 1972, relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo

(76/681/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo (1), modificata da ultimo dalla direttiva del 18 dicembre 1975 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che la direttiva della Commissione del 1° febbraio 1972, relativa alla fissazione di coefficienti forfettari di rendimento per talune operazioni di perfezionamento attivo (3), ha stabilito in particolare, all'allegato I, alcuni coefficienti forfettari di rendimento per la trasformazione di determinati prodotti agricoli in sorbitolo nel quadro del regime del perfezionamento attivo ;

considerando che alcune varietà di sorbitolo sono state escluse dalla sottovoce tariffaria 29.04 C III e classificate nella sottovoce 38.19 T dal regolamento (CEE) n. 3058/75 del Consiglio, del 24 novembre 1975, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1059/69, (CEE) n. 1060/69, (CEE) n. 2682/72, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 3330/74, (CEE) n. 765/68 e (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda la classificazione nella tariffa doganale comune di alcune varietà di sorbitolo (4) ;

considerando che occorre introdurre tale sottovoce tariffaria 38.19 T nell'allegato I della direttiva del 1° febbraio 1972, lasciando inalterati i coefficienti forfettari di rendimento finora applicabili a queste merci ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Il testo dell'allegato I della direttiva della Commissione, del 1° febbraio 1972, è sostituito dal testo che figura in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1976 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

(1) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.
(3) GU n. L 45 del 21. 2. 1972, pag. 10.
(4) GU n. L 306 del 26. 11. 1976, pag. 3.

ALLEGATO I

REGIME DEL PERFEZIONAMENTO ATTIVO

MERCI NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

(Regolamento (CEE) n. 2682/72)

Tassi forfettari di rendimento

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		3
10.01 B	Frumento (grano) duro (100 kg)	19.03 B I	Paste alimentari, altre non contenenti farina o semolino di grano tenero, di tenore in ceneri sulle materie secche :	
			— *inferiore a 0,95 %*	
			a) *paste alimentari*	60 kg
			b) farinetta	15 kg
			c) crusca o cruschello	20 kg
			— *uguale o superiore a 0,95 % e inferiore a 1,30 %*	
			a) *paste alimentari*	66,6 kg
			b) farinetta	8 kg
			c) crusca o cruschello	20 kg
			— *uguale o superiore a 1,30 %*	
			a) *paste alimentari*	75 kg
			b) crusca o cruschello	19 kg
10.05 B	Granturco altro (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo N.C. 70 %	65,9 kg (1)
			Trebbia	24 kg
			o trebbia	19,5 kg
			glucine	4,5 kg
			Olio di germe	2,9 kg
			Panelli di germe	3,2 kg
			o	
		29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo C. 70 %	57,9 kg (2)
			Trebbia	24 kg
			o trebbia	19,5 kg
			glucine	4,5 kg
			Olio di germe	2,9 kg
			Panelli di germe	3,2 kg
			o	

(1) Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 46,1 di sorbitolo anidro per kg 100 di granturco.
(2) Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 40,5 di sorbitolo anidro per kg 100 di granturco.

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		3
10.05 B *(seguito)*	Granturco altro (100 kg)	29.04 C III b) 1 o b) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo altro :*	
			Sorbitolo in polvere	40,7 kg
			Trebbia	24 kg
			o trebbia	19,5 kg
			glucine	4,5 kg
			Olio di germe	2,9 kg
			Panelli di germe	3,2 kg
10.06 A II b)	Riso semigreggio a grani lunghi (100 kg)	ex 21.07 A II	Riso precotto (1)	57,47 kg
10.06 B II a)	Riso lavorato a grani tondi (100 kg)	ex 19.05 B	« Puffed rice »	60,6 kg
10.06 B II b)	Riso lavorato a grani lunghi (100 kg)	ex 21.07 A II	Riso precotto (1)	84 kg
11.08 A IV	Fecola di patate (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo N.C. 70 %	98,72 kg (2)
			o	
		29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo C. 70 %	86,73 kg (3)
			o	
		29.04 C III b) 1 o b) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo altro :*	
			Sorbitolo in polvere	60,97 kg
ex 11.08 A V	Fecola di sago (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo N.C. 70 %	95,53 kg (4)
			o	
		29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo C. 70 %	83,94 kg (5)
			o	
		29.04 C III b) 1 o b) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo altro :*	
			Sorbitolo in polvere	59 kg
ex 11.08 A V	Fecola di manioca (100 kg)	29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo N.C. 70 %	106,12 kg (6)
			o	
		29.04 C III a) 1 o a) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo in soluzione acquosa :*	
			Sorbitolo C. 70 %	93,24 kg (7)
			o	

(1) Il riso precotto è costituito da riso lavorato in chicchi che sia stato sottoposto a precottura e a disidratazione parziale allo scopo di facilitarne la cottura definitiva.
(2) Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 69,1 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di patate.
(3) Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 60,7 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di patate.
(4) Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 66,9 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di sago.
(5) Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 58,8 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di sago.
(6) Per il sorbitolo N.C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 74,3 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di manioca.
(7) Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 65,3 di sorbitolo anidro per kg 100 di fecola di manioca.

Denominazione e quantità di prodotti importati		Prodotti ammessi in compensazione		Quantità di prodotti ammessi in compensazione
1		2		3
ex 11.08 A V *(seguito)*	Fecola di manioca (100 kg)	29.04 C III b) 1 o b) 2 o 38.19 T	*Sorbitolo altro :* Sorbitolo in polvere	65,54 kg
ex 17.01	Zucchero bianco (100 kg)	29.04 C II 29.04 C III a) 2 o 38.19 T	*Mannite e sorbitolo :* Mannite Sorbitolo C. 70 %	16 kg 111,4 kg (1)
		o 29.04 C II 29.04 C III b) 2 o 38.19 T	Mannite Sorbitolo in polvere	16 kg 78 kg
17.03	Melassi, anche decolorati (100 kg)	21.06 A II a)	Lieviti di panificazione secchi	23,5 kg (2)
		21.06 A II b)	Lieviti di panificazione altri	80 kg (3)

(1) Per il sorbitolo C. in concentrazione non uguale al 70 %, la quantità da ripresentare è di kg 78 di sorbitolo anidro per 100 kg di zucchero bianco.

(2) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche di 95 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali, o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da ripresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.

(3) Rendimento fissato per un lievito di panificazione di un tenore in materie secche del 28 % ottenuto da melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o da melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali. Per i lieviti di panificazione di diverso tenore in materie secche, la quantità da ripresentare è di 22,4 kg di lievito anidro per 100 kg di melassi di barbabietole ridotti al 48 % di zuccheri totali o di melassi di canna ridotti al 52 % di zuccheri totali.